

piegato chi non voglia più saperne. Mi pare che ci sia una contraddizione, od almeno che si voglia così vincolare la libertà individuale.

Io posso comprendere una simile disposizione pel militare, che avendo contratto impegno di combattere per la nazione, arrivato il momento in cui questo impegno debba essere adempiuto, si rifiuta e si dimette. In tal caso io capisco che la dimissione non abbia effetto se non quando sia accettata. Ma un impiegato civile quando se ne vuol andare volete voi condannarlo a rimanere? Ciò è lo stesso che dire: io voglio avere dei cattivi impiegati; perocchè non si è buono e diligente impiegato che quando si compiano i doveri dell'ufficio con amore e con zelo.

Ora se queste ragioni prevalessero, io vorrei sapere, lo ripeto, quali sono stati i motivi che hanno consigliato alla onorevole Commissione, di accettare il paragrafo del progetto ministeriale che stabilisce che la dimissione non abbia il suo effetto, se non quando sia accettata, e che possa anche esser rifiutata dal Governo per gravi motivi di servizio.

LUGLI, *relatore*. La Commissione non ha fatto che accettare il testo del progetto ministeriale per la parte che riguarda l'articolo 37.

A me preme di far osservare all'onorevole Melchiorre che non appena il cittadino è entrato in possesso della sua carica si stringe una scambievole obbligazione dello Stato verso il cittadino e del cittadino verso lo Stato. Queste obbligazioni e questi vincoli derivano appunto dalla legge e in parte ancora dall'intima natura della cosa e delle funzioni al disimpegno delle quali l'impiegato è stato chiamato. Ma queste obbligazioni, questi vincoli riposano sopra di un principio unico; vale a dire, che le funzioni, qualunque esse sieno sono esercitate non nell'interesse di chi le compie, ma nell'interesse dello Stato che le commette.

Posto questo principio fondamentale l'onorevole Melchiorre vede benissimo che può darsi che un impiegato, per ragioni sue private, proprio individuali, rassegni il suo mandato in un momento in cui lo Stato ha precisamente più bisogno dell'opera sua. Ed appunto allora, per quella mutua obbligazione contratta, lo Stato dice: ma quando voi siete entrato a far parte dell'amministrazione dello Stato sapevate già che vi era per voi quest'obbligo. Ora, nell'interesse che io rappresento, non posso in questo momento accordarvi la dimissione dallo impiego.

Per conseguenza io credo che il Governo sia in diritto di dire all'impiegato, il quale domanda la dimissione: pel momento non ve la posso concedere, perchè l'interesse dello Stato non mi consente di

concederla. Ecco la ragione a cui è informata questa disposizione e che io credo molto giusta.

Non bisogna dunque considerare in questa legge il solo interesse dell'impiegato. C'è l'interesse del cittadino, e c'è l'interesse dello Stato. Laonde se il cittadino, per comodo suo, domanda la dimissione, io credo che bisogna guardare anche l'interesse dello Stato che il Governo deve tutelare, e per conseguenza se in quel tal momento il Governo riconosce di non poter accettare quella dimissione deve rifiutarla.

MELCHIORRE. Vorrei fare una dichiarazione.

L'argomentazione svolta dall'onorevole relatore mena a questa conseguenza, che vi possono essere impiegati per forza; ed io non comprendo impiegati per forza; credo anzi che quando lo Stato voglia tenere a forza degl'impiegati faccia opera dannosa ed imprudente. Per questa ragione voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Voglio aggiungere una parola a quel che ha detto l'onorevole relatore.

L'onorevole Melchiorre mi ammetterà che nell'esercizio di un impiego c'è inclusa una specie di mandato. Ora egli sa che il mandatario non può abbandonare il suo ufficio quando ne potessero soffrire gl'interessi del mandante. E vuole egli ammettere che l'impiegato, cui si sia affidato un grosso affare, un affare delicato, una contabilità, per esempio, da regolare in casi urgenti, possa lì per lì abbandonare quest'affare, andarsene a casa sua e dire: io non sono tenuto a fare l'impiegato, compromettendo così gl'interessi del Governo?

MELCHIORRE. C'è la cauzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Scusi, onorevole Melchiorre, ci sono impieghi per cui non c'è cauzione o le cui attribuzioni non sono meno delicate ed importanti di quelle di un contabile, che ha cauzione.

È per queste ragioni che si è messa questa disposizione.

Del resto, creda pure, onorevole Melchiorre, che questa disposizione riguarda casi specialissimi, perchè ordinariamente stia pur sicuro che non viene in mente a nessun ministro di tenere per forza gli impiegati in un ufficio; tanto più che gli aspiranti agl'impieghi sono pur troppo in tal numero che un posto vuoto procura sempre una benedizione al ministro se non altro per far cessare la richiesta di uno dei moltissimi postulanti che accorrono numerosi per occuparlo.

Prego l'onorevole Melchiorre a lasciarsi disarmare da queste considerazioni e non negare il suo voto a questo articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo. « Art. 37. La dimissione dell'impiego può essere espressa o tacita.

« L'impiegato che si è dimesso non riacquista la